

modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art.11, quinto comma L. n. 59/1992.

## Titolo 8

### FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

**Art.34 - Clausola di conciliazione** - A fronte di eventuali controversie fra soci e fra soci e cooperativa, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella quale le parti si rivolgeranno ad un soggetto terzo, autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di raggiungere un amichevole componimento della controversia.

Il conciliatore dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il conciliatore deciderà in via irrituale secondo diritto ed equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più idonea a soddisfare le reciproche aspettative.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se eletti, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**Art.35 - Disposizioni Generali** - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

